

LA FISCALITÀ DEGLI ETS

CSVABRUZZO



PREMESSE METODOLOGICHE

- **IRES**: imposta sui redditi derivanti da attività commerciali
RIFERIMENTO LEGISLATIVO T.U.I.R
- **IVA**: imposta valore aggiunto. È un'imposta che tassa i consumi.

RIFERIMENTO D.P.R. 633/1972 - PRESUPPOSTI IVA:

- **Soggettivi**: esercizio abituale di arte, professione, impresa
- **Oggettivi**: cessione di beni e prestazione di servizi
- **Territorialità**: luogo in cui avviene la cessione o la prestazioni

«L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»

CSVABRUZZO



IRES E TERZO SETTORE

*L'IRES SI APPLICA A TUTTE LE ENTRATE COMMERCIALI
DELL'ENTE*

I LIVELLO DI ANALISI: commercialità delle entrate

II LIVELLO DI ANALISI: commercialità ente

ENTE COMMERCIALE è l'ente nel quale le entrate commerciali prevalgono rispetto alle entrate non commerciali

ENTE NON COMMERCIALE è l'ente nel quale prevalgono le entrate non commerciali sulle entrate commerciali.

Tutti i regimi fiscali agevolativi sono destinati esclusivamente agli enti non commerciali.

ESAME NATURA FISCALE ENTRATE

ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

COMMERCIALI

NON COMMERCIALI

CSVABRUZZO



ENTRATE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

art. 79

NON COMMERCIALI	COMMERCIALI
AIG SVOLTE A TITOLO GRATUITO	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE CON MARGINALITA' SUPERIORE AL 6% PER OLTRE 3 PERIODI D'IMPOSTA CONSECUTIVI
CORRISPETTIVI CHE NON SUPERANO I COSTI	
MARGINALITA' INFERIORE AL 6%	
CONTRIBUTI E APPORTI DA P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE ANCHE IN REGIME DI CONVENZIONE, CONTRATTUALIZZATE O DI ACCREDITAMENTO	

CSVABRUZZO



ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE

Le entrate da attività diverse sono di norma di natura commerciale salvo deroghe specifiche

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

ART. 79 comma 4 «*Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5:*

i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione»

La raccolta fondi continuativa è per natura non commerciale in virtù dell'assenza di reciprocità.

DEROGHE

ART. 84 ODV

Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato ²:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

DEROGHE

ART. 85 APS

« ... attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale ...»

«... le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.»

DEROGHE

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, **la somministrazione di alimenti o bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1

CSVABRUZZO



DEROGHE

«...Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato ...».

CSVABRUZZO



COMMERCIALITÀ ENTE

ENTRATE NON COMMERCIALI	ENTRATE COMMERCIALI
AIG SVOLTE CON MODALITA' NON COMMERCIALI	AIG SVOLTE CON MODALITA' COMMERCIALI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, LIBERALITÀ QUOTE ASSOCIATIVE	ATTIVITÀ DIVERSE (ESCLUSE LE SPONSORIZZAZIONI)
PROVENTI FIGURATIVI	

CSVABRUZZO



IVA

- Dal 1 gennaio 2025: la non commercialità riguarderà solo le imposte dirette.
- Per l'IVA sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. IVA che escludevano dal campo di applicazione iva (fuori campo) le prestazione rese dagli enti associativi nei confronti dei propri associati e familiari
- Dal 1 gennaio tutte le operazioni saranno rilevanti ai fini IVA

Le nuove ipotesi di esenzione Art. 10 dpr 633/72

- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

CSVABRUZZO



- 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

CSVABRUZZO



- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
- 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività

CSVABRUZZO



Esenzione IVA condizioni statutarie

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4

Esenzione IVA condizioni statutarie (segue)

- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.